

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**  
**DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA**

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di luglio in Cagliari

**TRA**

L'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia con sede in Cagliari – Via Is Mirrionis n. 1, codice fiscale 80019600925 e partita IVA 00443370929, rappresentata dal Direttore pro tempore Prof. Pier Luigi Lecis, nato a Gonnosfanadiga (CA) il 19.11.1947, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, di seguito indicato per brevità “Committente”;


**E**

Il Dott. **Davide Massidda**, di seguito anche denominato per brevità “Prestatore”

**PREMESSO**

- che ai sensi del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 art.7, comma 6 e 6bis, le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, previe procedure comparative pubbliche, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità in esso previsti;
- che in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 01.12.2009 è consentito il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, di supporto alla didattica, alla ricerca o all'amministrazione, con cui non si possa far fronte con personale in servizio o per compiti non rientranti nelle mansioni del personale stesso, oltre che per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca;
- che il Piano Finanziario del Progetto di ricerca “*The relationship between workaholism and burnout in health care*” ha previsto il ricorso ad un incarico di lavoro autonomo non abituale, di seguito indicato come lavoro occasionale;
- che, con delibera n. 79 del 24.05.2017, il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia ha approvato la richiesta del Direttore con cui si è provveduto, su richiesta del Dottor Marcello Nonnis, a richiedere la pubblicazione di un avviso interno per il conferimento di un incarico a titolo gratuito e successivamente di un bando di selezione per il conferimento di un incarico esterno di supporto alla ricerca con contratto di lavoro occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca “*The relationship between workaholism and burnout in health care*”, avente ad oggetto:

- **raccolta di dati di natura quantitativa;**



- **analisi e interpretazione psicologica dei dati;**
- **realizzazione di un articolo scientifico, nell'ambito della psicologia della salute lavorativa e organizzativa, sulle condizioni di disagio e benessere del personale sanitario.**

- che con avviso interno n. 6 del 11.05.2017 divulgato attraverso la e-mail di Ateneo ([utenti@liste.unica.it](mailto:utenti@liste.unica.it)) in data 11.05.2017, decorso il termine di cinque giorni dalla richiesta del Dipartimento, come previsto dalla circolare Prot. n. 30400 del 17.02.2017, si è accertata la impossibilità oggettiva di avvalersi, all'interno dell'Università degli Studi di Cagliari, di una figura professionale idonea a svolgere l'incarico sopra indicato;

- che con bando di selezione esterna n. 6 del 15.06.2017 (Prot. n. 89087 del 15.06.2017), pubblicato in pari data sul sito Unica – Concorsi e Selezioni, il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 (due) incarichi, come sopra delineati, di supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto “*The relationship between workaholism and burnout in health care*”, con contratto di lavoro occasionale;

- che, il Consiglio di Dipartimento, approverà nella prima seduta utile gli atti della procedura di selezione, la graduatoria generale di merito pubblicata sul sito del Dipartimento in data 07.07.2017 nonché il conferimento dell'incarico al Dott. **Davide Massidda** risultato vincitore della citata selezione;

- che il Dott. **Davide Massidda** è in possesso della laurea specialistica in Psicologia Sperimentale e Neuroscienze Cognitivo-Comportamentali conseguita in data 02.07.2008 presso l'Università degli Studi di Padova e di idonei requisiti e specifiche competenze personali per fornire la prestazione di cui sopra ed ha precisato che la prestazione richiesta non costituisce svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano e neppure rientra nei propri compiti istituzionali di lavoratore dipendente;

- che il Dott. **Davide Massidda** ha dichiarato, ai sensi dell'art.18 della Legge n. 240/2010, di non avere vincoli di parentela od affinità, fino al 4° grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**


### **Art.1 – Recepimento premessa**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art.2 – Definizione dell'incarico**

L'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia conferisce al Dott. **Davide Massidda** l'incarico individuale di lavoro autonomo occasionale, per lo svolgimento, nel quadro delle attività di cui alla premessa, dei seguenti compiti specifici:

Collaborazione all'elaborazione dei dati:



1. verifica della dimensionalità degli strumenti di misura;
2. analisi della relazione tra le variabili della ricerca tramite modelli di equazioni strutturali (SEM).

### **Art.3 – Obblighi del prestatore**

La prestazione ha carattere personale e dovrà essere resa individualmente dal Prestatore che non potrà avvalersi di sostituti e nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e senza alcun coordinamento con il Committente e comporterà lo svolgimento dell'opera o servizio in piena autonomia nei tempi e modalità di esecuzione secondo criteri indipendenti e personali con il solo obbligo di esecuzione nel termine stabilito e comunque con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro.

### **Art.4 – Obblighi di condotta**

Il Prestatore si impegna a conformare la sua condotta agli obblighi, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 (pubblicato su G.U. del 04.06.2013 Serie generale n.129) e al Codice di Ateneo emanato con D. R. n.427 del 03.02.2015 e aggiornato con D. R. n.313 del 12 gennaio 2017 a cui si fa, rispettivamente, integrale riferimento. Le parti convengono che il contratto si risolve di diritto nell'ipotesi per le quali l'art. 16, 2 comma, del codice di comportamento citato prevede sanzioni espulsive.

### **Art.5 – Durata del contratto**


L'esecuzione dell'incarico dovrà avvenire entro **1 mese** dalla stipula del presente contratto.

Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con **10 (dieci)** giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Prestatore alcun diritto a risarcimento di danni.

Allo stesso modo il Prestatore ha facoltà di risolvere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con **10 (dieci)** giorni di preavviso. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del prestatore ai propri obblighi di riservatezza ed esclusiva, al divieto di svolgimento di attività in concorrenza di cui al presente contratto e/o al divieto di compiere atti in pregiudizio del Committente.

### **Art.6 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per l'attività che il Prestatore renderà entro il termine stabilito nell'art. 5, in accordo tra le parti, viene stabilito in complessivi Euro 592,66 (Euro cinquecentonovantadue/66), al lordo delle ritenute previste dalle vigenti



disposizioni di legge a carico del prestatore e verrà corrisposto in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della notula. Ai fini della liquidazione del corrispettivo il prestatore dovrà presentare al responsabile scientifico, a cui compete l'accertamento dell'avvenuto e regolare svolgimento dell'attività, una relazione sull'attività svolta e sul risultato ottenuto. Tale relazione dovrà essere allegata alla disposizione del responsabile della struttura dipartimentale. Qualora il prestatore rivesta la qualifica di libero professionista è tenuto alla contabilità I.V.A. e dovrà presentare regolare fattura per il pagamento del compenso maturato. Nell'ipotesi in cui il professionista sia componente di uno studio associato dovrà dichiararlo in sede contrattuale, anche ai fini della successiva fatturazione ad opera del medesimo studio, titolare unico della Partita I.V.A.

#### **Art.7 – Rimborsi spese**

Il Prestatore avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente. Tale eventuale rimborso sarà assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.


#### **Art.8 – Inquadramento giuridico, tributario e previdenziale**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, in quanto lavoro autonomo non esercitato abitualmente, nei redditi diversi di cui all'art.67, comma 1, lett. l) del DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche.

All'atto dell'erogazione del compenso il Committente opererà a carico del Prestatore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF così come previsto dall'art. 25 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla Legge n. 335/1995 per la parte che eccede la franchigia dei 5.000 euro, stabilita dall'art.44 del D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003. Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al prestatore occasionale ed al Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla Legge.

#### **Art. 9 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

Al referente del committente il Prestatore farà diretto riferimento per la propria tutela prevista dal D. Lgs. n. 626/1994 (e successive modifiche e integrazioni), dal capo VIII del D. Lgs. n. 230/1995 (e successive modifiche e integrazioni) e della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Il prestatore si adegnerà a tali indicazioni fornendo le opportune informazioni su eventuali ulteriori rischi specifici derivanti dalla propria attività, ai fini dell'art. 7 del citato D. Lgs. n. 626/1994. La mancata osservanza da parte del Prestatore delle indicazioni fornite dal Committente, per il tramite del proprio referente, ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, oltre che a comportare l'eventuale risoluzione del contratto, renderà il Prestatore direttamente responsabile di eventuali danni, infortuni e/o malattie professionali provocati a se stesso e a terzi.



### **Art.10 – Risoluzione anticipata e recesso**

Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Prestatore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art.6 del quale il Prestatore si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

### **Art.11 – Obbligo di riservatezza**

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. E' altresì vietata la diffusione di apprezzamenti attinenti ai progetti, programmi ed organizzazione di essi e/o del Committente.

### **Art.12 – Invenzioni**

Ove nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto il Prestatore permetta la realizzazione di una invenzione e/o in generale di un'opera dell'ingegno si applicano se esistenti le disposizioni regolamentari interne. Se più favorevoli al prestatore si applicheranno invece le previsioni dell'art.12-bis della Legge 633/1941, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'art.7 della Legge 18 Ottobre 2001 n.383 ed il prestatore sarà riconosciuto in ogni caso autore.


### **Art. 13 – Trattamento dati**

Il Prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. L'Università, dal canto suo, effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti. Il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

### **Art. 14 – Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR. 26 Aprile 1986 n. 131. Il contratto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, mentre quella dovuta sulla notula di lavoro occasionale viene stabilita essere a carico del prestatore.

### **Art. 15 – Foro competente**



Foro competente in caso di controversie sarà quello di Cagliari, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

COPERTURA ECONOMICA E FINANZIARIA:

VOCE CO.AN: A.15.01.02.04.01.01.

CODICE PROGETTO: RICCAR\_CTC\_2014\_NONNIS\_FBS

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Prestatore  
Dott. Davide Massidda

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Pier Luigi Lecis

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti nelle premesse e negli artt. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 12 e 13 del presente contratto e di approvali specificatamente.

Il Prestatore  
Dott. Davide Massidda

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Pier Luigi Lecis

Si consegna in formato digitale il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e il Codice di comportamento di Ateneo emanato con D.R. n.427 del 03.02.2015 e aggiornato con D.R. n.313 del 12 gennaio 2017.

Il Prestatore  
Dott. Davide Massidda